

N. 491

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, DONISE, GRUOSSO,  
MICELE e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

---

Riordino dell’attività della GEPI Spa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il radicale ridisegno degli interventi per il riequilibrio delle aree deboli richiede che venga completato il sistema dei diversi strumenti e soggetti coinvolti.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di creare una nuova identità e di attribuire nuove e più puntuali responsabilità ad uno dei soggetti che risulterebbe oggi spiazzato, per compiti e per gestione, rispetto allo spirito dei tempi. A tale scopo ne è previsto il riordino e il cambiamento delle funzioni degli azionisti e della stessa denominazione.

Le scarse risorse pubbliche allocabili per obiettivo di riequilibrio e sviluppo locale devono essere concentrate su obiettivi chiari ed organici e combinate in modo ottimale con le risorse e le direttrici di sviluppo regionale, nazionale e comunitario.

La rimozione degli ostacoli che si frappongono al naturale sviluppo dell'impresa e la accelerazione dei processi di incoraggiamento di nuove opportunità, sostitutive dei processi di disinvestimento connessi con la globalizzazione dell'economia e la nuova redistribuzione regionale e interregionale delle attività, non trova nel sistema degli intermediari finanziari e degli agenti un riscontro sempre tempestivo ed efficace.

La dinamica dei rendimenti nelle fasi di rilancio di un territorio o di ricerca di nuove vocazioni e specializzazioni produttive, determina spesso preferenze alla concentrazione degli investimenti in aree che, seppure già al limite della congestione, risultano per *habitat* economico-sociale e per vicinanza di mercati, più appetibili.

È necessario, di conseguenza, poter contare sulla iniziativa di soggetti che si prendono carico dei compiti di promozione e sviluppo e concorrono alla messa a punto di risorse e di servizi che sfuggono alla intermediazione degli ordinari investitori.

Peraltro, per comprensibili ragioni di compatibilità finanziaria, è necessario che tali soggetti agiscano anche da catalizzatori per il riuso di beni patrimoniali relitti e per il recupero dei patrimoni professionali e lavorativi che sono presenti nelle diverse aree.

A tal fine, si è previsto all'articolo 1 di affidare alla GEPI, che assume la nuova denominazione di Società per la politica industriale (SOPI) Spa, nuove responsabilità e nuove e più organiche modalità operative. Sono accentuati i ruoli di soggetto attivo in concorso con altri soggetti con attribuzioni complementari rispetto allo sviluppo di ordinarie funzioni da parte di altri intermediari ed operatori.

Le nuove modalità operative accentuano la necessità di un'azione locale, decentrata ed in rapporto con le regioni ed individuano nella normativa delle Comunità europee limiti e linee guida.

All'articolo 2 sono individuate le funzioni e le modalità operative della nuova società, basate su piani regionali, che definiscono l'articolazione e l'entità degli interventi. La società potrà costituire società per azioni con comuni e province, anche per la gestione di servizi pubblici locali, per favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori. Potrà inoltre assumere partecipazioni azionarie in società partecipate da comuni e province. La SOPI potrà inoltre stabilire accordi con banche per concorrere al ripianamento dell'indebitamento finanziario delle piccole e medie imprese.

I piani regionali dovranno prevedere obiettivi di riequilibrio territoriale e di superamento di crisi produttive localizzate.

Altra novità, prevista all'articolo 2, è il piano-programma, che disciplina i rapporti tra la SOPI e la società partecipata. Nel piano-programma la società partecipata si impegnerà a rispettare gli obiettivi di redditività ed occupazionali entro un periodo di tempo definito.

La SOPI cederà le partecipazioni azionarie nella società partecipata entro il termine di cinque anni dall'acquisizione.

La proposta prevede (articolo 3) che entro sei mesi il Ministro del tesoro proceda al riordino delle partecipazioni della SOPI, privilegiando la promozione di investimenti esteri e della cooperazione transnazionale di piccole e medie imprese, la promozione di nuove imprese, il consolidamento e la riqualificazione delle imprese, la promozione di società miste e di creazione di nuova occupazione, anche nel settore dei servizi, della protezione ambientale e della manutenzione e salvaguardia del patrimonio pubblico.

Si prevede inoltre che la SOPI Spa possa definire contratti di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle regioni e promuovere iniziative di lavori socialmente utili.

Con l'articolo 4 si impegna il Ministro del tesoro a collocare sul mercato una quota non inferiore al 60 per cento delle azioni della SOPI, con una riserva del 30 per cento delle azioni a favore di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti territoriali e locali.

Si prevede anche un finanziamento della legge. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, con ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato.

Altra novità è costituita dai corrispettivi dovuti alla SOPI per i servizi forniti e per gli interventi produttivi e di risanamento attuati ai sensi di leggi statali o regionali, stabiliti in misura non inferiore al prezzo di mercato di servizi similari.

Il disegno di legge non trascura la necessità di azioni prioritarie per territorio e per impatto qualitativo. Viene, infatti, richiesto di dosare gli interventi concentrandoli nelle aree di maggiore necessità e, altresì, qualificandoli rispetto ai nodi di debolezza strutturale e congiunturale. A tale riguardo, sono state introdotte modalità operative atte a rendere i territori svantaggiati confrontabili con i diversi territori che si offrono per attivare insediamenti ed, altresì, orientati a favorire la crescita dimensionale e tecnica delle piccole e medie imprese preesistenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Obiettivi della GEPI)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la GEPI Spa, di cui alla legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni, assume la denominazione di Società per la politica industriale (SOPI) Spa.

2. La SOPI Spa concorre alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, e successive modificazioni, mediante la promozione di azioni organiche di sviluppo locale e l'assunzione di partecipazioni nelle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la creazione di occupazione e il consolidamento di imprese esistenti.

3. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la SOPI Spa può:

a) progettare ed attuare azioni organiche d'intervento d'intesa con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali;

b) promuovere la costituzione e partecipare al capitale delle società per la promozione dello sviluppo industriale ed economico delle aree di cui al comma 2;

c) promuovere e partecipare ad iniziative per la realizzazione, lo sviluppo e la qualificazione, anche mediante forme innovative di gestione, di aziende per l'erogazione di servizi per le piccole e medie imprese, ivi compresi i servizi finanziari finalizzati a favorirne l'accesso al mercato dei capitali;

d) promuovere e sostenere iniziative dirette ad incentivare accordi e forme associative commerciali, industriali, scientifiche, tecnologiche, tra soggetti operanti nelle aree di cui al comma

2 ed altri soggetti, nazionali ed esteri, per l'insediamento di nuove imprese;

e) stipulare convenzioni, accordi e contratti con gli enti locali, con altri enti pubblici e con privati;

f) intervenire nella definizione dei piani finanziari delle piccole e medie imprese, anche mediante la temporanea acquisizione di partecipazioni al capitale, sottoscrivendo obbligazioni o prestiti partecipativi, rilasciando fidejussioni, o mediante la concessione di finanziamenti, fino alla concorrenza degli impegni finanziari assunti dalle altre parti e nei limiti massimi consentiti dalla normativa delle Comunità europee;

g) promuovere e realizzare interventi per il recupero, la gestione e la valorizzazione del patrimonio degli enti locali, dell'Amministrazione dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

h) promuovere e realizzare iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi pubblici e di utilità collettiva anche mediante la costituzione di società per azioni con gli enti locali, l'assunzione di partecipazioni o la concessione di finanziamenti alle medesime.

4. È abrogato l'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

## Art. 2.

### *(Funzioni della SOPI Spa)*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la SOPI Spa può:

a) costituire società per azioni con comuni e province, anche per la gestione di servizi pubblici locali, per favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori e può assumere partecipazioni azionarie in società partecipate da comuni e province;

b) gestire fondi finalizzati costituiti con risorse private e pubbliche;

c) stabilire accordi con banche per concorrere al ripianamento dell'indebitamento finanziario delle piccole e medie imprese.

2. La SOPI Spa opera mediante piani regionali, su parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che definiscono l'articolazione e l'entità degli in-

terventi in relazione ad obiettivi di riequilibrio territoriale e di superamento di crisi produttive localizzate. La SOPI Spa trasmette preventivamente, al fine dell'acquisizione del parere, i piani regionali al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La SOPI Spa acquisisce partecipazioni azionarie in base ad un piano-programma, che disciplina i rapporti tra la SOPI Spa e la società partecipata. Nel piano-programma la società partecipata si impegna a rispettare gli obiettivi di redditività e occupazionali entro un periodo di tempo concordato con la SOPI Spa. La SOPI Spa provvede alla cessione mediante gara pubblica delle partecipazioni azionarie nelle società di cui al comma 1 entro il termine di cinque anni dall'acquisizione.

4. Al fine della verifica dell'efficienza della gestione, le società di cui al comma 3 elaborano un rapporto annuale con indicazione della destinazione settoriale e territoriale delle operazioni, l'analisi dei risultati operativi, la valutazione costi-benefici delle attività produttive.

### Art. 3.

#### *(Riassetto azionario e riordino delle partecipazioni)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, al riordino delle partecipazioni pubbliche e della SOPI Spa, privilegiando:

a) la promozione di investimenti esteri e della cooperazione transnazionale di piccole e medie imprese;

b) la promozione di nuove imprese;

c) il consolidamento e la riqualificazione delle imprese;

d) la promozione di società miste e di creazione di nuova occupazione, anche nel settore dei servizi, della protezione ambientale e della manutenzione e salvaguardia del patrimonio pubblico.

2. La SOPI Spa può definire contratti di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 6

del regolamento (CEE) n. 4254/88, del Consiglio del 19 dicembre 1988, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle regioni; promuovere, progettare ed attuare iniziative di lavori socialmente utili sulla base di leggi statali o regionali; realizzare corsi di formazione di lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, nonchè promuovere e sostenere la costituzione di cooperative.

3. La SOPI Spa stabilisce annualmente, mediante piani annuali di attuazione, le priorità di intervento e ripartizione di risorse a legislazione vigente. I piani approvati sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

#### Art. 4.

##### *(Finanziamenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede al collocamento sul mercato di una quota non inferiore al 60 per cento delle azioni della SOPI Spa. Una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni è riservata a società a prevalente partecipazione pubblica, di enti territoriali e locali. I relativi proventi sono assegnati all'entrata dello Stato ed iscritti in apposito capitolo destinato al finanziamento di interventi per l'occupazione nelle aree di cui all'obiettivo 1 così come definito dai regolamenti della Comunità europea.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, con ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, sono stabiliti i corrispettivi dovuti alla SOPI Spa per i servizi forniti e per gli interventi produttivi e di risanamento attuati ai sensi di leggi statali o regionali. La misura dei corrispettivi non potrà comunque essere inferiore al prezzo di mercato di servizi simili.

## Art. 5.

*(Disciplina transitoria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la SOPI Spa provvede alla modifica dello statuto e della propria organizzazione amministrativa, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge ed al fine di realizzare il decentramento operativo e decisionale necessario all'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 2, comma 2.

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri della presente legge, valutati in lire 250 miliardi per gli anni 1997 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.